

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 16/2018

OGGETTO: ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ENTE SULLA DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE E RELATIVI CRITERI DI RIPARTIZIONE ANNO 2017. CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, CCNL 01.04.1999 E ART.40 BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente dott. Massimo Rosetti e dei membri ordinari dott. Mauro Pironi e dott. Giorgio Palareti;

VISTI:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;

- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:

al comma 3-quinquies *“... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;

al comma 3-sexies *“... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;

- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

VISTO il verbale dell'incontro del 17/07/2018 tra la delegazione pubblica di parte datoriale e la delegazione sindacale per l'approvazione del CCDI di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017, nonché lo schema di pre-intesa del contratto collettivo decentrato integrativo economico sulla destinazione delle risorse per l'anno 2017 del personale non dirigente allegato al sopraccitato verbale, dal quale si evince che non si è addivenuto ad un'intesa tra le parti in tema di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017, in quanto la delegazione trattante di parte sindacale non ha ritenuto opportuno sottoscrivere il CCDI per la destinazione ed i criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2017;

VISTA la proposta di “Atto unilaterale sostitutivo del contratto collettivo decentrato integrativo di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017”;

VISTA la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria del 16/08/2018, ex. art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, predisposte e sottoscritte dal Dirigente del Settore di riferimento, dott.ssa Claudia M. Rufer e redatte secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n.25 del 19.07.2012;

PRESO ATTO che l'Ente per l'anno 2016:

- ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- ha rispettato il patto di stabilità;

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che al secondo comma, testualmente recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

VISTA la D.D. n. 607 del 01/08/2017 con la quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 57 del 24/03/2017, si è provveduto alla costituzione del fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2017;

CONSIDERATO che in ottemperanza al quadro normativo e regolamentare sopra delineato, nella costituzione del fondo 2017 si è provveduto alla verifica del rispetto dei seguenti limiti:

1) “decurtazione permanente” di cui al richiamato articolo 1, comma 456 della legge 147/2013: non applicata in quanto in sede di costituzione del fondo, dal fondo 2015, come certificato, se ne è verificata la non sussistenza;

2) non superamento del limite costituito dal fondo 2016 (al netto degli importi non soggetti al tetto medesimo);

PRESO ATTO che il fondo 2017 è stato costituito con la richiamata determinazione dirigenziale n. 607 del 01/08/2017, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 57 del 24/03/2017, come segue:

FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017	
Risorse stabili	€ 737.737,40
Risorse variabili	€ 34.077,78
Totale (importo fondo costituito)	€ 771.815,17

3) – riduzione del fondo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio;

L'ultima parte dell'art.23 del D.Lgs 75/2017 ha abrogato la riduzione del fondo per effetto della cessazione del personale dipendente, pertanto dal 2017 non si applica più tale decurtazione.

Di seguito si riporta il testo integrale: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

PRESO ATTO che le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio dell'Ente;

raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa all'applicazione dell'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del CCDI di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017, unitamente alle altre spese di personale, non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- le risorse previste per l'incentivazione secondo la disciplina dell'art.15 del C.C.N.L. 01.04.1999 devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'ente;

dispone

- che l'ipotesi di “atto unilaterale sostitutivo del CCDI di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017”, quando approvato e sottoscritto e quindi divenuto efficace, sia pubblicato unitamente agli allegati compresa la presente attestazione nel sito del Comune di Cattolica nell'apposita sezione di “amministrazione trasparente”;

certifica

- la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di “atto unilaterale sostitutivo del CCDI di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017” per un ammontare complessivo di € 771.815,18 con i vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l’esercizio di riferimento.

20 agosto 2018

Il Collegio Revisori

Dott. Massimo Rosetti

Dott. Mauro Pironi

Dott. Giorgio Palareti
